

**DELIBERA N. 411/10/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ GRUPPO RETE 8 S.R.L.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE  
“RETE 8”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 26, DEL  
DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545, COME MODIFICATO DALLA  
LEGGE DI CONVERSIONE 23 DICEMBRE 1996, N. 650**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’atto in data 22 dicembre 2009 n. 171/09/DICAM – PROC. 2029/MC della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 15 marzo 2010, con il quale è stato contestato al Gruppo Rete 8 esercente

l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Rete 8", la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, per aver trasmesso propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" in fasce orarie non consentite, il giorno 14 gennaio 2009; in particolare si è rilevato sul predetto canale che dalle 09:56 circa e le ore 11:00 è andato in onda un programma di televendite di servizi di pronostici del gioco del lotto denominato "Tiziana Lotto", presentato come un'edizione straordinaria della trasmissione, dove si alternano momenti di diretta in cui la conduttrice Tiziana promuove i servizi di pronostici del lotto forniti dai numeri in sovrapposizione e momenti di stacchi musicali durante i quali hanno luogo le televendite dei servizi. Durante i momenti di diretta dallo studio, nella schermata appaiono due finestre informative: una per la promozione continua delle numerazioni telefoniche con tariffazione a sovrapprezzo (cosiddetti codici) per la fornitura di servizi di pronostici per il gioco del lotto (899.00.42.47 – 899.00.42.48 – 899.29.99.66 e 899.00.53.53, combinato al "Forum di Tiziana") mostrando in sovrapposizione la scritta "mess. prom" o "messaggio promozionale"; l'altra, in cui appare la signora Tiziana, inquadrata fino al busto, intenta ad elargire consigli su numeri da giocare al lotto, attraverso telefonate ad una numerazione a tariffa urbana (02-42101060) per poter intervenire in diretta nella trasmissione. Durante la diretta, la conduttrice esorta, con enfasi crescente, le telespettatrici ad "entrare nel forum" invitandole a giocare determinati numeri del lotto in quanto numeri fortunati (per prendere, ad esempio, un "bell'ambo secco" oppure i "terni jolly vincenti"), da acquisire chiamando le numerazioni telefoniche con tariffazione a sovrapprezzo mostrate in sovrapposizione, ma senza dare alcuna evidenza di una loro eventuale elaborazione esclusiva su base di inferenza statistica, in quanto elaborati in base a date di nascita o di sogni. Nel dettaglio:

- durante tutto il corso della puntata, la conduttrice ostenta sicurezza e referenzialità, ad esempio dicendo: "Ringrazio le persone che hanno comprato il servizio e che han vinto parecchio" (10:09), anche dichiarando di aver regalato terni o ambi secchi in base a sogni da lei fatti e, per ogni telefonata ricevuta, fornisce combinazioni di numeri da giocare su ruote precise basandosi unicamente sulla data di nascita dichiarata dall'interlocutore e/o sul sogno raccontato. A brevi intervalli, si verificano costanti alternanze delle numerazioni telefoniche da chiamare per acquisire i pronostici.
- le televendite sono preannunciate dalla conduttrice da numerosi incitamenti all'acquisto, quali:
  - sollecitazioni che fanno leva sulla particolare convenienza della televendita, ad esempio: "Attenzione: le prime 100 telefonate sono le più fortunate sempre, inoltre hanno la registrazione corta, va a un 1,50 euro, lo sapete al minuto, da fisso e cellulare funzionano tutti!" (10:07), "Mettiamo il cartello per 30 secondi perché tutti devono avere il terni jolly!" (10:09)", "Cambiamo i codici perché vi ho detto, questa è un'edizione straordinaria,

- va giocata a colpo!” (10:10);*
- o esortazioni ad affrettarsi ad effettuare le chiamate perché disponibili solo per breve tempo, ad esempio: *“Adesso attenzione, vi voglio tutte sui terni jolly, vi voglio veramente tutte sui terni jolly, perché sono i numeri uno, i numeri uno che vincono sempre a colpo”(10:02), “Attenzione avete cinque minuti di musica, cominciate a prendere i terni jolly che poi torno” (10:02) “I codici sono due, le registrazioni corte, veramente corte”(10:02), “E oggi avrete solo questa previsione, solo questa” (10:12), “Registrazioni corte, perché sono edizioni straordinarie” (10:20), “Oggi voglio fare la registrazione a basso, basso costo. Cosa vuol dire? Che dovete entrare subito nel forum perché io ho questo ambo secco e dobbiamo stare sotto l'euro, è importante comporre il numero subito vi voglio tutte” (10:22), “Attenzione, quando vi dico entro nel forum è perché sto per entrare nel forum, perché sto per dettarvi l'ambo secco col 90” (10:23);*
  - o lanci dei momenti in cui poter chiamare per accedere alla televendita del servizio di pronostico, ad esempio: *“Lascio il cartello 30” perché tutti devono avere la possibilità di chiamare” (10:10), “Come dico sempre io, buttate il telecomando, vai regia, vai con la musica, a tra poco” (10:02), “Oggi avete solo questa previsione”... “adesso dovete buttare i telecomandi, vi voglio tutte sui terni jolly, come dico sempre io: vai regia, vai con la musica, a tra poco!” (10:15), “Buttatelo proprio il telecomando, voglio proprio vedere quante siete oggi nel teleschermo che entrate poi nel forum con me!” (10:23), “Entrate nel forum tutte insieme” (10:29), “Le prime 100 telefonate son le più fortunate sempre e che hanno la registrazione più corta, vanno ad un euro e cinquanta. Attenzione! Pronti, partenza, via!” (10:38), “Adesso dovete buttare il telecomando e vi voglio tutte su questi terni jolly. E come dico sempre io: vai regia, vai con la musica, a tra poco!” (10:45), “Vi do venti secondi di vantaggio, buttate il telecomando e come dico io, vai regia, vai musica, a tra poco!” (10:55);*
  - o dopo ogni lancio, si susseguono quindi numerose televendite di servizi di pronostici del gioco del lotto quali *“Il Forum di Tiziana”* associato alla numerazione a sovrapprezzo 899.00.53.53 (es. 09:56-09:58, 10:24-10:39, 10:55-11:00) e *“Edizione straordinaria – I famosi TERNI JOLLY- con il 68”* (10:02-10:05, 10:33-10:49 per le numerazioni telefoniche combinate 899.00.42.47-899.00.42.48; 10:15-10:18, 10:45-10:49 per la numerazione telefonica 899.29.99.66);

RILEVATO che nel termine indicato nell'atto di contestazione la parte non ha fatto pervenire scritti difensivi né ha richiesto di essere audita;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso nelle fasce orarie specificate televendite di pronostici del lotto, mandate in onda in fasce orarie non

consentite nel programma andato in onda il 14 gennaio 2009 dalle 09:56 circa alle ore 11:00 circa, e che diversamente dagli altri servizi oggetto di televendita, il servizio “Forum di Tiziana” (numerazione telefonica a tariffazione maggiorata 899.00.53.53), di cui sono stati trasmessi messaggi promozionali nel giorno oggetto di monitoraggio, è un servizio parzialmente interattivo, come emerso durante l’istruzione dei procedimenti nn. 1807/LF e 1905/LF nei confronti di diversa emittente radiotelevisiva, in quanto esistono due modalità di funzionamento del Forum, una delle quali ha natura parzialmente interattiva dato che il cd. Vip (in questo caso la signora Tiziana) può decidere di parlare a turno con un utente che verrà selezionato dal sistema a *random*, mentre l’altra consiste nella possibilità di ascoltare messaggi preregistrati e conversazioni ma non di intervenire in tempo reale nelle stesse; ciò è peraltro segnalato verbalmente dalla stessa “signora Tiziana” prima di “lanciare il Forum” e dalle scritte in sovrimpressione come sopra riportato;

CONSIDERATO che la propaganda dei servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali “linea diretta” è vietata dall’art. 1, comma 26, del decreto-legge n. 545/96 come convertito dalla legge n. 650/96 tra le ore 7 e le ore 24;

RILEVATA, per l’effetto, la violazione, in data 14 gennaio 2009 tra le ore 09:56 circa e le ore 11:00 circa, dell’articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650;

PRECISATO che il presente provvedimento non investe l’ambito disciplinato dall’articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni, oggetto di apposita delibera n. 185/10/CSP adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 luglio 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) a euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura del minimo edittale pari a 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Gruppo Rete 8 S.r.l. deve ritenersi mediamente elevata, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di

tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/30) pari al minimo edittale (2.582,30 euro) per la violazione dell'art. 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, rilevata il giorno 14 gennaio 2009 tra le ore 09:56 circa e le ore 11:00 circa;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Gruppo Rete 8 S.r.l. con sede legale in Chieti Scalo (66100), Viale Abruzzo 374, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Rete 8", di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/30),

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 411/10/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in

originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 411/10/CONS";

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola